

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1550}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOFFARDI INES e LOBIANCO**

Presentata il 26 gennaio 1973

Rivalutazione delle pensioni facoltative

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'assicurazione facoltativa è sorta, come è noto, nel 1898 quando, in base alla legge 17 luglio 1898, n. 350, fu istituita la « Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ».

Detta assicurazione, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non venne abolita dalla legge che istituiva l'assicurazione obbligatoria, proprio per consentire a tutti coloro che rimanevano esclusi da tale ultima assicurazione di costituirsi una pensione.

Nata come forma di previdenza volontaria, venne regolata secondo criteri tecnici e finanziari simili a quelli dell'assicurazione privata ma, a differenza delle altre assicurazioni sulla vita, essa non presuppone né la visita medica preventiva, né la stipulazione di un contratto di assicurazione, né la stipulazione di polizze e non prevede l'obbligo del versamento dei premi a scadenze fisse, quindi è senza dubbio più conveniente dell'assicurazione privata, perché meno onerosa di questa ultima e perché, come si è detto, libera da vincoli.

Per questi motivi si può definire una assicurazione tipicamente operaia.

Attualmente le iscrizioni nell'assicurazione facoltativa sono disciplinate dall'articolo 85 del decreto-legge n. 1827 del 1935.

L'assicurazione facoltativa è ammessa solo allo scopo di costituire a favore dell'iscritto la pensione di invalidità o di vecchiaia, pensioni che, fra l'altro, non sono riversibili.

La pensione di vecchiaia viene concessa all'età di 60 anni per gli uomini e dall'età

di 55 per le donne, quando gli interessati abbiano compiuto almeno 10 anni di iscrizione.

La pensione di invalidità viene concessa a qualsiasi età, quando l'assicurato abbia compiuto almeno 5 anni di iscrizione e sia riconosciuto invalido secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le pensioni dell'assicurazione facoltativa sono calcolate in base a speciali tariffe approvate con decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, che tengono conto dell'età dell'assicurato alla data del pensionamento ed alla data dei singoli versamenti e della durata media della vita e vengono corrisposte per 12 rate.

Tale assicurazione è gestita con il sistema a capitalizzazione, per cui i contributi versati nel tempo dagli iscritti sono stati investiti, si ritiene, per la maggior parte in immobili che si sono andati via via rivalutando, mentre in bilancio risultano ammortizzati in parte o in tutto.

L'ordinamento di dette pensioni è stato praticamente immutato fino al 1943. In tale anno esse sono state ritoccate per la prima volta con il decreto-legge 18 marzo 1943, numero 1126, che ha esteso alle pensioni in questione l'aumento del 25 per cento concesso alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Altri miglioramenti sono stati concessi nei primi anni successivi al secondo conflitto mondiale, ma, trattandosi di maggiorazioni ad importo fisso, uguale cioè per tutte le pensioni, si è verificato un appiattimento che metteva sullo stesso piano sia colui che aveva versato poche lire di contributi, sia colui che

aveva provveduto ad incrementare il suo conto individuale con assidui versamenti.

La legge n. 218 del 1952 ha stabilito in fine, un nuovo sistema di rivalutazione consistente nella valutazione della contribuzione effettuata da ogni singolo assicurato.

Infatti, l'importo dei contributi versati nei diversi periodi è stato moltiplicato per un coefficiente che è pari a 400 per i contributi versati fino al 1914, a 300 per quelli versati negli anni 1915-1918 e così via fino al coefficiente 5 che si applica ai contributi versati negli anni 1946-47.

Ciò dimostra che nel passato era stata sentita la necessità di adeguare le pensioni facoltative all'aumentato costo della vita.

Dal 1952 nessun altro provvedimento di rivalutazione è stato adottato.

Con l'istituzione della pensione sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, che non hanno mai versato contributi (pensioni che come è noto sono state di recente rivalutate, che beneficieranno degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni e che danno anche titolo alla assistenza di malattia), è assurdo pensare che esista ancora una categoria di pensionati che, pur avendo pagato in proprio i contributi fruiscia di pensione di importo inferiore e non abbia gli altri benefici concessi ai titolari di pensione sociale.

La media degli importi delle pensioni di vecchiaia dell'assicurazione facoltativa attualmente in essere è di circa lire 34.000 all'anno, mentre quella delle pensioni di invalidità della stessa assicurazione è di circa lire 11.000 all'anno.

Gli iscritti nell'assicurazione di cui trattasi erano, alla fine del 1970, circa un milione e ottocento mila.

Da qualche anno però, le iscrizioni alla assicurazione facoltativa sono andate progressivamente diminuendo fino quasi a cessare, in quanto l'assicurazione obbligatoria è stata estesa a tutte le categorie che prima erano escluse dalla stessa, categorie che pertanto non hanno più necessità di ricorrere all'assicurazione facoltativa, per cui il dato citato va opportunamente ridimensionato a causa dei decessi intervenuti, non compensati da nuove iscrizioni.

Premesso quanto precede, si rende assolutamente necessario sottoporre all'esame del Parlamento una proposta di legge che riveda compiutamente l'istituto dell'assicurazione facoltativa, tenendo in debito conto che i pensionati a carico di tale assicurazione, in età avanzata, non hanno potuto essere tutelati da altre forme assicurative.

Onorevoli colleghi, con questa proposta di legge si tende anche a dare agli assicurati delle pensioni facoltative il beneficio della scala mobile, già concesso ai pensionati dell'INPS in conformità dell'articolo 19 della legge n. 153 del 1969. Personalmente riteniamo questa una cosa giusta, che non crediamo comporterà una grave spesa. In tal modo si concederà un meritato riconoscimento a questi « pionieri » delle assicurazioni sociali, cui va il merito di aver creduto nella previdenza quando altri non le davano certamente credito, e di aver versato per anni i relativi contributi in valuta pregiata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le pensioni facoltative, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, fruiranno degli stessi aumenti delle pensioni contributive previste dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, in rapporto all'anno di pensionamento e relative percentuali, con decorrenza dal 1° luglio 1972.

Viene altresì estesa alle pensioni facoltative la scala mobile di cui all'articolo 19 della legge 19 aprile 1969, n. 153, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.